



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 135 – 1° agosto 2022

**Anche quest'anno la nostra newsletter dà appuntamento ai lettori al 15 settembre.**

**Auguriamo a tutti buone vacanze.**

*Fabio Alonzi, Vincenzo Arrigo, Graziella Colaiacomo, Ambra Martucci, Carola Naso, Gianluca Filice, Margherita Piccardi, Chiara Quintiliani, Giorgio Varano*

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

## 1. Sezioni Unite.

### QUESTIONI PENDENTI

[Sez. V pen., ord. di rimessione n. 23692 del 10 giugno 2022 \(dep. 17 giugno 2022\), Presidente Pezzullo, Relatore Cirillo - Udienza: 24 giugno 2022 - Relatore: Pistorelli.](#)

**Reati di falso - Patente estera di uno Stato non appartenente all'Unione Europea - Natura giuridica e rilevanza probatoria - Valenza di autorizzazione amministrativa – Applicabilità delitti di cui agli artt. 477 e 482 c.p.**

La Sezione Quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto, al fine di comporre il contrasto giurisprudenziale in materia: *“se la patente estera di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, in mancanza degli altri requisiti previsti dall'art. 135 cod. strada, abbia effettivamente quella rilevanza giuridica e probatoria riconosciuta (da uno dei due orientamenti in questione) e se tale rilevanza sia poi sufficiente a farle assumere il valore di autorizzazione amministrativa, con conseguente riconducibilità della falsificazione di essa nell'ambito applicativo della fattispecie delittuosa prevista dagli artt. 477 e 482 cod. pen.”*

## 2. Sezioni semplici.

### A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 26 aprile 2022 – 19 luglio 2022 n. 27981, Pres. De Catena, Rel. Sessa.](#)

**Sospensione condizionale della pena – Concessione ad imputato che abbia già usufruito del beneficio – Implicito consenso all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 c.p.**

La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso, implicito, alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio.

## **B. Diritto penale - parte speciale.**

### **Sez. VI, sent. 6-27 luglio 2022, n. 29944, Pres. Costanzo, Rel. Costanzo.**

#### **Concussione - Ipotesi - Richiesta di compensi indebiti da parte del medico preposto al pubblico servizio sanitario - Configurabilità del reato.**

Nell'ipotesi di medico preposto al pubblico servizio sanitario, dalle cui prestazioni dipende la conservazione di beni psicofisici fondamentali, deve ritenersi che anche la sola richiesta di compensi indebiti da parte del sanitario abbia una efficacia concussiva; né l'abuso costrittivo del pubblico agente deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita o allusiva, purché idonea a condizionare le scelte del paziente.

### **Sez. VI, sent. 1-28 luglio 2022, n. 30025, Pres. Costanzo, Rel. Amoroso.**

#### **Corruzione per l'esercizio della funzione - Irrisorieta' dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo - Rilevanza probatoria avuto riguardo all'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione.**

In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorieta' dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo, rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall'art. 318 c.p.

### **Sez. II sent. 8 giugno 2022 – 27 luglio 2022 n. 29910 Pres. Mantovano, Rel. Di Paola.**

#### **False indicazioni finalizzate al riconoscimento del “reddito di cittadinanza” – Elemento soggettivo – Dolo specifico – Rilevanza del nesso funzionale tra le condotte fraudolente e l'effettiva indebita percezione del contributo economico.**

La struttura del fatto tipico, come delineata dalla norma incriminatrice con particolare riguardo alla specificazione dell'elemento soggettivo, in uno con la lettura sistematica delle norme che disciplinano il sistema dei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate e sul rispetto dei requisiti che legittimano l'erogazione del reddito di cittadinanza, conducono ad escludere rilevanza penale alle condotte commissive o omissive poste in essere dal richiedente l'accesso alla misura di sostegno del reddito quando manchi il collegamento funzionale tra quelle condotte e il risultato dell'indebita percezione della misura (*Fattispecie nella quale il tribunale per il riesame aveva confermato il sequestro probatorio disposto dal gip avente ad oggetto la carta di pagamento per l'accredito del reddito di cittadinanza e le relative disponibilità liquide, quale profitto del reato di cui all'art. 7 l. 26/2019, essendo stato contestato all'indagata di aver reso*

*informazioni incomplete e non corrispondenti al vero sulla propria situazione economica, nonostante tali omissioni non risultassero rilevanti poiché, anche a prescindere da tali informazioni, la ricorrente avrebbe avuto diritto alla percezione del reddito di cittadinanza. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto).*

## [Sez. IV, sentenza 15 giugno 2022 – 22 luglio 2022 n. 29045 – Pres. Ferranti – Rel. Antezza.](#)

### **Furto – Circostanze attenuanti – Art. 625 bis c.p. – Presupposti.**

In tema di furto, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis c.p., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione di coloro che abbiano acquistato, ricevuto o occultato la cosa sottratta o si siano comunque intromessi per farla acquistare, ricevere o occultare, a prescindere dall'effettivo recupero dell'oggetto materiale della condotta e dell'eventuale contestazione a carico dei detti soggetti di autonome fattispecie di reato (quali, in ipotesi, il favoreggiamento, la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di beni di provenienza illecita).

## [Sez. IV, sentenza 27 aprile 2022 – 19 luglio 2022 n. 28289 – Pres. Dovere – Rel. Nardin.](#)

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Art. 603 bis – Stato di bisogno – Sussistenza.**

Con l'art. 603 bis c.p. il legislatore ha scelto di utilizzare la locuzione stato di bisogno e non quella posizione di vulnerabilità, di matrice sovranazionale da intendersi non già con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè, una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

## [Sez. VI, sent. 6 maggio-19 luglio 2022, n. 28416, Pres. Fidelbo, Rel. D'Arcangelo.](#)

### **Malversazione di erogazioni pubbliche - Finanziamento erogato ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. n. 23 del 2020 (l. n. 40 del 2020) - Destinazione delle somme a finalità diverse - Configurabilità del reato.**

In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis c.p., nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m) del dl. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "decreto liquidità"), convertito con

modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.

## Sez. II sent. 10 giugno 2022 – 22 luglio 2022 n. 29344 Pres. De Santis, Rel. Ariolli.

### **Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – Strumenti atti ad aprire o forzare serrature – Nozione.**

Per serratura si deve intendere, conformemente alla finalità preventiva della disposizione di cui all'art. 707 c.p. - che è quella di prevenire delitti contro il patrimonio - qualsiasi congegno idoneo a chiudere, a salvaguardare, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a forzare serrature, ogni mezzo che possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopraindicati, così vanificandone la funzione. Tali strumenti, dunque, non sono solamente quelli atti a scardinare serrature esterne, ma anche congegni di protezione che possono trovarsi all'interno di abitazioni, come casseforti o forzieri o custodie rinforzate, a tutela dei beni ivi contenuti o custoditi (*Fattispecie nella quale gli strumenti oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 707 c.p. consistevano in un flessibile elettrico con disco per il taglio di acciaio e ferro, filo di corrente munito di chiave montadisco e una tenaglia in ferro. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando ulteriormente che "è attraverso l'individuazione dell'oggetto materiale della tutela che passa la definizione di strumento atto allo scasso"*).

## Sez. II sent. 4 maggio 2022 – 26 luglio 2022 n. 29702 Pres. Di Paola, Rel. Nicastro.

### **Ricettazione – Elemento soggettivo – Dolo eventuale – Requisiti.**

Nella ricettazione il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

In questa prospettiva, due sono quindi le possibilità che si possono in concreto presentare: a) l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della *res*, risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione; b) l'agente è stato negligente, poiché, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema. Nel primo caso, sussiste il dolo eventuale, poiché il soggetto ha affrontato consapevolmente il rischio di ricevere una cosa che può provenire da delitto. Nel secondo caso, invece, la condotta tenuta è meramente colposa, in quanto il soggetto non si è avvalso degli ordinari canoni di prudenza e diligenza, per svolgere l'accertamento che la situazione concreta gli avrebbe imposto.

In definitiva, nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale, nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza, sia tale da fare ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della *res* ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (*Fattispecie nella quale il fatto ascritto all'imputato, consistente nell'acquisto di un telefono Apple iPhone presso un negozio non destinato alla vendita di cellulari, ad un prezzo convenientissimo rispetto a quello di mercato veniva riqualificato dalla corte di appello come ricettazione, anziché come acquisto di cose di sospetta provenienza, ritenendo sussistente il dolo eventuale. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha dichiarato inammissibile il ricorso*).

## C. Leggi speciali.

### [Sez. VI, sent. 10 maggio-21 luglio 2022, n. 28965, Pres. Di Stefano, Rel. D'Arcangelo.](#)

**Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - Dichiarazione di astensione deliberata dall'UCPI con esclusione di alcuni circondari - Adesione da parte di difensore appartenente al foro escluso in relazione ad attività da esercitare al di fuori del distretto - Ammissibilità.**

In tema di astensione dalle udienze da parte degli avvocati, deve ritenersi che l'astensione a carattere nazionale che eccettui, in virtù dei limiti temporali posti dal codice di autoregolamentazione, alcuni circondari, non impedisca al difensore iscritto alla Camera Penale di questo foro di aderire all'astensione, qualora debba esercitare attività defensionale al di fuori del distretto predetto.

### [Sez. IV, sentenza 14 aprile 2022 – 20 luglio 2022 n. 28444 – Pres. Montagni – Rel. Montagni.](#)

**Infortunio sul lavoro – Appalto – Art. 26 D. Lgs. 81/2008 – Datore di lavoro.**

Con l'entrata in vigore dell'art. 26, c. 1, D.lgs. n.81/08, deve intendersi per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

### [Sez. IV, sentenza 26 maggio 2022 – 19 luglio 2022 n. 28312 – Pres. Serrao – Rel. D'Andrea.](#)

**Legge stupefacenti – Illecita detenzione- Art. 73 Dpr. 309/90 – Confisca – Presupposti.**

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/90, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 c.p. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata,

conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come strumento, né quale prodotto, profitto o prezzo del reato.

**Sez. V sent. 5 maggio 2022 – 19 luglio 2022 n. 27985, Pres. Pistorelli, Rel. Sessa.**

**Reati fallimentari – Applicabilità della causa di non punibilità ex ar. 131 bis c.p. in caso di concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno - Esclusione.**

L'istituto della particolare tenuità del fatto non è quindi applicabile, *quoad poenam*, al reato di bancarotta fraudolenta attenuato dalla speciale tenuità del danno patrimoniale, perché in tal caso la pena è diminuita in misura non eccedente il terzo - e non è prevista una riduzione minima - con la conseguenza che essa va da un anno (ossia tre anni meno due terzi) a dieci anni meno un giorno di reclusione.

**D. Diritto processuale.**

**Sez. IV, sentenza 14 gennaio 2022 – 22 luglio 2022 n. 29016 – Pres. Ferranti – Rel. Dawan.**

**Citazione responsabile civile – Ammissibilità - Circolazione stradale – Lesioni - Art. 590 c.p. – Natura privata area – Legge 990/69.**

La natura privata del luogo ove si è verificato un incidente da circolazione di veicoli, non è di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell'esperibilità dell'azione diretta, già contemplata dalla legge n. 990 del 1969.

**Sez. IV, sentenza 10 maggio 2022 – 19 luglio 2022 n. 28291 – Pres. Ferranti – Rel. D'Andrea.**

**Consulente persona offesa - Art. 233 c. 1 bis c.p.p. – Applicabilità.**

La disposizione prevista dal primo periodo dell'art. 233, c. 1-bis, c.p.p., deve essere interpretata nel senso che anche il consulente tecnico della persona offesa è incluso tra quei consulenti tecnici delle «parti private che il giudice, su richiesta del difensore, può autorizzare ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto».



**Sez. IV, sentenza 26 maggio 2022 – 25 luglio 2022 n. 29381 – Pres. Serrao – Rel. Ricci.**

**Correzioni di errori materiali - Art. 130 c.p.p. – Provvedimenti soggetti ad impugnazione – Giudice competente.**

La correzione di errori materiali può essere disposta dal giudice che ha deliberato il provvedimento, non solo nella pendenza dei termini per l'impugnazione, ma anche fino a quando gli atti non siano ancora materialmente pervenuti nella sfera del giudice ad quem, qualora ricorra una situazione di urgenza. In tali casi, infatti, sussiste la necessità che il provvedimento di correzione indifferibile sia assunto dall'unico giudice che potrebbe tempestivamente ed utilmente provvedere, ovvero dal giudice che ancora disponga degli atti processuali, in analogia con la previsione di cui all'art. 91 disp. att. c.p.p. relativo alla competenza ad adottare i provvedimenti concernenti le misure cautelari.

**Sez. IV, sentenza 10 maggio 2022 – 19 luglio 2022 n. 28292 – Pres. Ferranti – Rel. Nardin.**

**Decreto citazione a giudizio – Incertezza sull'indicazione data udienza – Nullità – Art. 179 c.p.p. – Presupposti.**

È causa di nullità l'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione, equivalendo ad omessa citazione.

**Sez. V sent. 15 giugno 2022 – 19 luglio 2022 n. 27990, Pres. Palla, Rel. Pistorelli.**

**Giudizio – Coesistenza di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento – Individuazione della causa prevalente, anche ai fini della eventuale sospensione della prescrizione – Condizioni.**

Nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro ad altra causa loro estranea, deve accordarsi la prevalenza a quest'ultima e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione: tuttavia, perché tale principio operi è però necessario che effettivamente il rinvio sia stato disposto per entrambe le cause, non rilevando la potenziale esistenza di quella riferibile alla parte, ma non rilevata in concreto dal giudice che non l'ha posta a fondamento del provvedimento di rinvio.

**Sez. V sent. 8 aprile 2022 – 19 luglio 2022 n. 27964, Pres. De Gregorio, Rel. De Marzo.**

**Giudizio abbreviato – Scelte processuali diverse da parte degli imputati – Conseguenze in tema di utilizzabilità delle risultanze dell'integrazione probatoria disposta.**



In caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la trattazione del *simultaneus processus* modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale: ne consegue che, dato che la parte giudicata con rito abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse, l'eventuale partecipazione del difensore dell'imputato ammesso al rito abbreviato secco all'assunzione delle prove richieste dal coimputato non vale a trasformare il rito né a configurare alcuna sanatoria. Le regole formali (art. 438, comma 3, c.p.p.) che presiedono alla richiesta del giudizio abbreviato escludono, infatti, che iniziative difensive non sicuramente riconducibili alla volontà dell'imputato possano stravolgere le regole di utilizzazione delle prove che quest'ultimo ha accettato.

*Nel caso di specie, la difesa lamentava che il Gup, a fronte delle distinte scelte processuali degli imputati (uno aveva optato per il giudizio abbreviato ordinario, l'altro per il giudizio abbreviato condizionato) non aveva disposto la separazione dei procedimenti, in tal modo finendo per utilizzare, nonostante l'eccezione della difesa, anche nei confronti del primo, le risultanze delle testimonianze assunte in sede di integrazione probatoria.*

**[Sez. III sent. 26 maggio 2022 – 18 luglio 2022 n. 27688, Pres. Andreazza, Rel. Macri.](#)**

**Giudizio “cartolare” – Mancata comunicazione conclusioni del PG – Nullità – Natura.**

La mancata comunicazione delle conclusioni del procuratore generale nel processo cartolare integra una nullità generale "a regime intermedio", ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che, per tale ragione, dev'essere eccepita nei termini dell'art. 182, comma 2, c.p.p., cioè prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

**[Sez. III sent. 19 maggio 2022 – 18 luglio 2022 n. 27686, Pres. Ramacci, Rel. Cerroni.](#)**

**Giudizio – Annullamento con rinvio operato dalla Cassazione in relazione a questioni inerenti alla pena – Formazione del giudicato in punto di responsabilità – Conseguenze in tema di decorrenza dei termini di prescrizione.**

In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce comunque la declaratoria di estinzione del reato per eventuale prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento.

[Sez. I, sent. 22 luglio 2022 – 16 giugno luglio 2022 n. 29137, Pres. Tardio, Rel. Aprile.](#)

**Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Principio di autosufficienza – Onere di allegazione – Necessità.**

In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 *bis* disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

[Sez. V sent. 17 giugno 2022 – 20 luglio 2022 n. 28702, Pres. Miccoli, Rel. Borrelli.](#)

**Misure cautelari personali – Rischio di reiterazione del reato – Attualità dell'esigenza cautelare in relazione alla posizione di soggetto indagato per reati fallimentari che rivesta cariche in altre società.**

La semplice circostanza che un indagato rivesta cariche sociali in altre società, senza ulteriori indicatori della possibilità o della volontà concreta della reiterazione, anche nell'ambito dei diversi contesti imprenditoriali, dei reati già commessi nello svolgimento di altra attività di impresa, non può costituire un valido indicatore del rischio di ricaduta nel crimine.

[Sez. V sent. 5 maggio 2022 – 19 luglio 2022 n. 28004, Pres. Pistorelli, Rel. Sessa.](#)

**Misure cautelari reali – Sequestro - Principio di proporzionalità e adeguatezza.**

Il principio di proporzionalità e adeguatezza impone al giudice cautelare di limitare l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurre l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale.

[Sez. IV, sentenza 5 maggio 2022 – 27 luglio 2022 n. 29861 – Pres. Dovero – Rel. Cirese.](#)

**Parte civile – Impugnazione – Art. 576 c.p.p. – Interesse – Formule di assoluzione – Presupposti.**

È inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso per cassazione della parte civile diretto esclusivamente alla sostituzione della formula perché il fatto non sussiste con quella, corretta, perché il fatto non costituisce reato nella sentenza di assoluzione che non abbia compiuto un positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, o la commissione del

medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e l'impugnazione sia proposta in funzione delle decisioni del giudice civile in materia di danno.

**Sez. IV, sentenza 19 aprile 2022 – 27 luglio 2022 n. 29858 – Pres. Di Salvo – Rel. D'Andrea.**

**Pubblico Ministero - Impugnazione – Ricorso per Cassazione - Art. 608 c.p.p – Causa estintiva del reato - Interesse – Presupposti.**

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del PM avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del PM alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile.

**Sez. IV, sentenza 30 giugno 2022 – 20 luglio 2022 n. 28542 – Pres. Piccialli – Rel. Serrao.**

**Riparazione per ingiusta detenzione - Art. 314 c.p. – Esecuzione della pena – Presupposti.**

Il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 c.p.p. sussiste anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiatione della pena.

**Sez. III sent. 5 giugno 2022 – 19 luglio 2022 n. 28012, Pres. Liberati, Rel. Scarcella.**

**Riparazione per ingiusta detenzione – Dolo o colpa grave dell'interessato – Valutazione – Raffronto tra condotta dell'indagato e motivazione della ordinanza cautelare.**

Il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa, perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento (e che non può essere desunta da semplici elementi di sospetto, posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza), potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione.

**Sez. V sent. 9 giugno 2022 – 20 luglio 2022 n. 28669, Pres. Caputo, Rel. Brancaccio.**

**Sentenza – Contrasto tra dispositivo e motivazione – Prevalenza del dispositivo – Limiti.**

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va temperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

**Sez. V sent. 9 giugno 2022 – 20 luglio 2022 n. 28667, Pres. Caputo, Rel. Brancaccio.**

**Sentenza – Obbligo motivazionale - Onere di valutazione.**

L'obbligo motivazionale di cui all'art. 546 c.p.p. può dirsi correttamente assolto soltanto se le prove sulle quali si è basata una sentenza di condanna (o di assoluzione, ferma la differenza derivante dalla diversa incidenza del canone valutativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio dettato dall'art. 533 c.p.p) siano state non soltanto indicate ma anche e soprattutto valutate nei loro risultati in termini di convincimento del giudice, il quale è tenuto a dichiarare e rendere leggibili, altresì, i criteri di valutazione adottati: tutto al fine di rendere comprensibile, ai soggetti coinvolti ed a quelli ai quali spetta il controllo sulla correttezza della decisione assunta, la base fattuale del ragionamento del giudice. In tal senso, l'onere di valutazione dei mezzi istruttori e di esposizione dei passaggi logici che fondano il convincimento del giudice non può essere un "adempimento formale", soddisfatto, ad esempio, dalla mera trascrizione delle dichiarazioni testimoniali, non accompagnata da una riconsiderazione critica di esse.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**Sez. I, sent. 22 luglio 2022 – 16 giugno luglio 2022 n. 29138, Pres. Tardio, Rel. Aprile.**

**Esecuzione – Poteri del G.E. – Dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Esclusione.**

Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna per prescrizione, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai

sensi dell'art. 676 c.p.p., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna

**Sez. I, sent. 22 luglio 2022 – 15 giugno luglio 2022 n. 29131, Pres. Tardio, Rel. Bianchi.**

**Esecuzione – Revoca della sospensione condizionale da parte del G.E. – Limiti e Oneri.**

Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164 co. 4 c.p.p. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio - Sez. Un., 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – (*Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento emesso dal Giudice della esecuzione non risultando l'ordinanza impugnata essersi fondata sulla necessaria preliminare verifica - da compiersi tramite acquisizione dei fascicoli processuali dei due giudizi di cognizione - della conoscenza da parte del giudice della cognizione dell'esistenza dei precedenti ostativi*).

**Sez. I, sent. 22 luglio 2022 – 16 giugno luglio 2022 n. 29134, Pres. Tardio, Rel. Russo.**

**Esecuzione – Termine della notifica del provvedimento di inammissibilità – Natura – Sanzioni in caso di mancato rispetto – Slittamento del termine per impugnare.**

Nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666 co. 2 c.p.p. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione (*Afferma la Corte che il termine di cinque giorni non attiene al deposito del provvedimento del giudice come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma alla notifica dello stesso. La notifica è un atto successivo al provvedimento, e quindi la sua eventuale nullità non può viziare un atto precedente della sequenza procedimentale, conformemente alla regola generale dell'art. 185 co. 3 c.p.p. secondo cui "la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito"*).

**Sez. I, sent. 22 luglio 2022 – 16 giugno luglio 2022 n. 29134, Pres. Tardio, Rel. Russo.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Atti contemplati dal Tribunale ai fini della decisione – Possibilità di accedere al fascicolo – Sufficienza.**

La parità delle armi non comporta che non possano essere utilizzati fatti non noti al diretto interessato, ma solo che lo stesso abbia accesso all'istruttoria svolta dal Tribunale e possa controllarla e valutarla, e perché anche procedimenti pendenti in indagini preliminari, e quindi suscettibili di essere archiviati,

possono essere usati per la decisione (*La Corte in motivazione ha censurato il motivo di ricorso attraverso il quale la difesa ha dedotto che il Tribunale avrebbe ricavato la pericolosità del ricorrente anche da una denuncia per truffa ricevuta dal proprietario di un immobile con cui aveva stipulato un contratto di locazione a fini commerciali della quale il ricorrente non era a conoscenza, e che sarebbe suscettibile anche di essere archiviata*).

**Sez. I, sent. 22 luglio 2022 – 16 giugno luglio 2022 n. 29132, Pres. Tardio, Rel. Russo.**

**Sorveglianza – Reclamo – Colloquio con i familiari del detenuto ex art. 41 *bis* Ord. Pen. in periodo emergenziale – Videochiamata – Grave difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza – Ammissibilità.**

Il ricorso alle forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza è funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto ai colloqui con i familiari nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, la videoconferenza essere circoscritta alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza (*La Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Avvocatura dello Stato perché l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, a parere degli Ermellini, si pone in tale solco, limitando la possibilità di utilizzo di tale strumento al caso "di impossibilità dimostrata e di gravi difficoltà" a svolgere il colloquio in presenza*).

**Sez. I, sent. 22 luglio 2022 – 16 giugno luglio 2022 n. 29136, Pres. Tardio, Rel. Russo.**

**Sorveglianza – Remissione del debito – Disagiate condizioni economiche – Difficoltà finanziarie – Differenze.**

Il requisito delle disagiate condizioni economiche che può giustificare il provvedimento di remissione del debito invocato è integrato quando il soggetto si trovi in uno stato di assoluta indigenza, nonché quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale, non sussistendo nel caso in cui il soggetto versi in semplici difficoltà finanziarie.

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**